

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 17 DEL 16/08/12

Oggetto: Modifica dello schema di disciplinare "per adesione" relativo ai finanziamenti erogati da Istituti operanti nel settore del credito a favore dei dipendenti della Provincia Regionale di Messina, da estinguersi mediante delegazione di pagamento.

IL DIRIGENTE

Visto il T.U. approvato con DPR 4 Gennaio 1950 n. 180;

Viste le circolari n. 46 dell'8.08.1995, n. 63 del 16.10.1996 e n. 29 dell'1.03.1998 emanate dal Ministero del Tesoro e la n. 37 del 5.09.2003 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di prestiti/polizze assicurative da estinguersi mediante l'istituto della delegazione;

Vista la determinazione del Direttore Generale n. 72 del 17/12/2007 con la quale è stato approvato lo schema di disciplinare "per adesione" per la regolamentazione dei rapporti con gli istituti operanti nel settore del credito che concedono finanziamenti mediante l'istituto della delegazione di pagamento, a favore di dipendenti della Provincia Regionale di Messina da estinguersi con ritenute mensili sugli stipendi;

Vista la circolare n. 1 del 17/01/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze -Dipartimento della Ragioneria dello Stato con la quale sono stati rideterminati gli oneri amministrativi che gli istituti delegatari sono tenuti a versare all'Amministrazione di appartenenza del dipendente a cui è stato concesso il prestito, per ciascuna delegazione convenzionale sia in caso di delegazioni di nuova attivazione, che per quelle già esistenti;

Considerato che nella circolare di cui sopra, si stabilisce anche che il versamento degli oneri amministrativi dovuti dagli istituti delegatari all'Amministrazione, sia effettuato direttamente da

quest'ultima che effettua materialmente la trattenuta mensile sullo stipendio del dipendente, attraverso la ritenuta sulle somme dovute all'istituto delegatario;

Ritenuto che l'Amministrazione ha l'obbligo di metter in atto quanto stabilito dalle norme vigenti in materia per cui si ritiene necessario modificare lo schema di disciplinare "per adesione" attualmente in vigore presso questa Provincia Regionale;

Visto Lo Statuto della Provincia Regionale;

Visto il vigente Ordinamento degli EE.LL.;

DETERMINA -

MODIFICARE l' allegato schema di disciplinare "per adesione" per la regolamentazione dei rapporti con gli Istituti operanti nel settore del credito che concedono finanziamenti a favore di dipendenti della Provincia Regionale di Messina da estinguersi con ritenute mensili sugli stipendi con ricorso alla delegazione di pagamento, apportando le seguenti sostituzioni:

Alla pagina 1 dello schema di disciplinare apportare la seguente modifica:

SOSTITUIRE l'ultimo capoverso con :

VISTE

le circolari n. 46 dell'8/08/95, n. 63 del 16/10/96, n. 29 dell'11/03/98 emanate dal Ministero del Tesoro e le circolari n. 37 del 05/09/2003 e n. 1 del 17/01/2011 emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di prestiti/polizze assicurative da estinguersi mediante l'istituto della delegazione.

Alla pagina 3 dello schema di disciplinare apportare la seguente modifica:

SOSTITUIRE l'art.6 con:

Art.6

L'Istituto delegatario si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS.

In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere, "una tantum" l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari a € 18,00 (euro diciotto/00), per l'istruttoria di ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per oneri di gestione, per ogni delega attiva, fino alla scadenza. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

Alla pagina 4 dello schema di disciplinare apportare la seguente modifica:

SOSTITUIRE l'art.7 con:

Art.7

Gli Uffici Finanziari dell'Ente provvederanno a ritenere gli oneri di cui al precedente articolo, sulle somme ritenute mensilmente al dipendente, destinandole al capitolo "proventi" del Bilancio di esercizio della Provincia Regionale di Messina;

II DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI


COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE




PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
SCHEMA DI DISCIPLINARE PER ADESIONE

TRA

La PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA (C.F.: 80002760835) con sede in Messina - Corso
Cavour - in persona del Dirigente del _____ Dip. _____ U.D.
Dott. _____ nato a _____ il _____
C.F.: _____ domiciliato per la sua carica presso la Provincia
Regionale di Messina in Via _____, giusta delibera n. _____
del _____

E

La Società _____ (C.F./P.I.: _____) con sede
legale in _____ Via _____ rientrante nella tipologia di cui
all'art. 15 del D.P.R. 180/50, rappresentata dal _____ Dott. _____,
nat _____ a _____ il _____, in qualità di

PREMESSO

che la Società _____ ha richiesto la stipula di una convenzione
per la concessione, ai dipendenti di questa Provincia Regionale di Messina, di finanziamenti da
estinguersi con ritenute mensili sui loro stipendi applicabili mediante delega di pagamento da essi
rilasciata in favore della società medesima.

I suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde per propria
inadempienza nei confronti del delegatario dipendente da azioni giudiziarie sugli stipendi.

VISTE

le circolari n. 46 dell'8/08/95, n. 63 del 16/10/96, n. 29 dell'11/03/98 emanate dal Ministero del
Tesoro e la n. 37 del 05/09/2003 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di
prestiti/polizze assicurative da estinguersi mediante l'istituto della delegazione.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

La Provincia Regionale di Messina . come sopra indicata, si impegna ad operare le ritenute sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega a favore della Società _____, in misura non superiore ai limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 Gennaio 1950 n° 180 e successive modificazioni, salvo i casi in cui si verificano interruzioni, sospensioni di emolumenti, cessazioni dal servizio del delegante o in caso di trasferimento ad altra Amministrazione.

Art. 2

Le deleghe di cui sopra, consentite per venire incontro alle esigenze dei dipendenti, saranno concesse, così come specificato nella circolare n. 63 del 16/10/96 del Ministero del Tesoro.

L'Amministrazione non risponde nei confronti della Società _____ per eventuali anticipazioni o concessioni di prestiti ai dipendenti provinciali, in assenza di preventivo benestare da parte dell'Amministrazione medesima.

Art. 3

La quota delegabile è pari a un quinto dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge, inclusa l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non sono da considerarsi utili ai fini del computo del lordo della retribuzione, gli assegni concessi a sostegno del nucleo familiare.

In caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso T.U. n° 180/1950 e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

In caso di cumulo della delegazione legale e/o convenzionale con la cessione, fermo restando il limite del quinto dello stipendio per la cessione e la delegazione singolarmente considerate, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio netto, ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 180/1950.

Art. 4

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 Gennaio 1939 n° 295, o di ritenute d'ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 T.U. 180/1950 o altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata su convenzione continua ad essere trattenuta a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

In caso di sopravvenuto pignoramento in danno del dipendente, la quota di retribuzione ceduta con delega verrà sospesa o comunque ridotta fino alla concorrenza del 50% della retribuzione netta.

Art. 5

La Provincia Regionale di Messina si impegna ad effettuare i versamenti delle quote, entro il mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili presso gli sportelli della Tesoreria provinciale.

Ogni altra forma di pagamento, diversa da quella "per cassa", che preveda ulteriori oneri dovuti all'applicazione di commissioni bancarie, è da intendersi a totale carico della Società _____, per l'intera durata del prestito concesso.

Art. 6

L'Istituto delegatario si impegna quale corrispettivo per i servizi resi dall'Amministrazione (risorse umane e informatiche impiegate), a corrispondere per ogni delega una somma pari al doppio dell'importo applicato dall'Ente Posta SpA per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente € 1,10 x dodici mensilità x 2) per l'anno in cui la delega viene attivata. Per gli anni successivi, qualora il numero globale delle deleghe superi il numero 100, l'onere viene ridotto ad € 11,04 (0,92 x 12 mensilità) come previsto dalle circolari n. 29 dell'11/03/98 del Ministero del Tesoro e n. 35 del 02/12/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, fermo restando il maggiore importo per le nuove deleghe attivate in corso d'anno.

All'atto della stipula della presente convenzione deve essere anticipata, a titolo d'acconto, dal delegatario una somma pari all'onere annuo corrispondente a un numero minimo di _____ deleghe che verranno in seguito concesse e la ricevuta di tale versamento sarà allegata, in copia, al presente atto.

L'Istituto delegatario provvede in via anticipata entro il 31 Gennaio di ogni anno al versamento delle somme dovute per l'onere da sostenere nell'anno in corso, comprensive anche di quanto eventualmente dovuto, a titolo di conguaglio, per il maggior numero di deleghe effettivamente attivato nell'anno precedente. La ricevuta di tali versamenti effettuati da parte del delegatario deve essere inviata, in copia, alla Provincia Regionale di Messina - Ufficio Cessioni - 1° Dipartimento - 2° U.D. - 3^ U.O.-

ART. 7

I versamenti dell'onere posto a carico della Società _____ debbono essere eseguiti mediante versamento su c/c postale n. 14087985 intestato a : Provincia Regionale Messina, con l'indicazione della causale per la quale viene effettuato il versamento e successiva comunicazione da rendere alla III U.O. del I Dip. del II U.D. (Uff. Cessioni).

ART. 8

La Provincia Regionale di Messina resta esente da ogni responsabilità sul buon fine dell'operazione, tranne per l'impegno di operare le ritenute sulle competenze mensili fino all'estinzione totale del debito.

ART. 9

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente delegatario /cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito e conseguentemente darà corso alla nuova ritenuta dal mese successivo a quello della ricezione.

Art. 10

La Società _____ si impegna a garantire, anche mediante l'attività espletata tramite i propri agenti in attività Finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti provinciali siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso soglia" così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n° 108 .-Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio" .

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili a qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica del finanziamento, dovranno quindi tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 11

La predetta società, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di Aprile – Luglio – Ottobre e Gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti provinciali, comprendente le sottoindicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato

- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. – T.A.E.G. – I.S.C.
- Decorrenza e scadenza finanziamento.

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati da ultimo elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con i dipendenti provinciali..

Art. 12

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse per cessazione dal servizio del delegante. Si prevede, altresì, la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti, da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

Art. 13

La presente convenzione entra in vigore dalla stipula del presente atto ed ha validità annuale. Si intende tacitamente rinnovata alla scadenza, salvo disdetta da comunicarsi due mesi prima della scadenza contrattuale. Ciascuna delle parti ha, inoltre, facoltà di recesso da esercitarsi con preavviso scritto di almeno due mesi.

Art. 14

Nel suindicato periodo di vigenza contrattuale, l'azienda società, si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica. Il mancato adempimento a tale impegno costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Art. 15

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

In caso di controversia, il foro competente è quello di Messina.

Letto, confermato e sottoscritto.

Messina, li _____

Per la Provincia Regionale di Messina

Per la Società _____
